

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2482)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3095)

d'iniziativa dei deputati BUZZI, RAMPA e PATRINI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 gennaio 1963*

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale a concedere prestiti ai propri iscritti in deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga alle norme contenute nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1960, n. 656, e fermi restando i limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'Ente nazionale di assistenza magistrale può concedere prestiti ai propri iscritti in misura pari a due mensilità di stipendio con recupero dei medesimi in non oltre 24 quote mensili consecutive a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito.